PEL CANONICO

D. FRANCESCO PAOLO JAPOCE

CONTRA

I SIG.ri JACOLUCCI, DIODATI, COLUCCI E DE JULIO

NEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE IN DANNO DI

D. NICOLA M.a COLUCCI

Presso la 2. Camera della G. C. Civile di Napoli

A relazione del Signor **DE BLASIO**

Decisione 27 Settembre 1852

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CARLUCCIO

Vico Carogiojello n.° 17.

1852.

Apertosi il giudizio d'ordine in danno della eredità di D. Nicola M.ª Colucci; fra gli altri creditori concorsero:

1.° D.ª Teresa, D.ª Marianna, D.ª Clelia Diodati, D.ª Teresa, D.ª Francesca, D.ª Erminia e D. Michelangelo Jacolucci, nella qualità di eredi testamentarii di D.ª Maria Giuseppa Mancini.

Il credito era di ducati 268:00 oltre gl' interessi al 6 per 100, nascente da un'istromento del 30 settembre 1810, credito che fu ammesso dal giudice collocatore pel capitale e tre annate d'interessi in duc. 48:24 tra i privilegiati, come residuo di prezzo di varii fondi, che D.ª Francesca Mancini aveva venduti al debitore espropriato D. Nicola M.ª Colucci, i quali tra gli altri beni si erano espropriati.

Opposto dagli altri creditori un tale credito, perchè dimostrato soddisfatto, i signori Diodati e Jacolucci nello stesso giorno che il Tribunale decideva sulla opposizione, presero iscrizione per un altro credito di

duc. 200, nascente dallo stesso irtrumento, dovuto per delegazione sugli stessi fondi a D. Felice Trotta, di cui erano eredi per l'intermedia persona di detta D.ª Maria Giuseppa Mancini e domandarono al Tribunale; che cancellasse il credito di duc. 268:00 e piazzasse nello stesso luogo quello di duc. 200, dovendo rimanere i duc. 48:24 per interessi perchè quest' ultimo credito era produttivo d' interessi all' 8 per 100, che per tre anni corrispondeva precisamente alla cifra suddetta di duc. 48:24.

Fu contrastato questo secondo credito e perchè non domandato con produzione tardiva, e perchè prescritto, e perchè infine iscritto dopo i sei mesi dalla morte del debitore espropriato. Ma il Tribunale ammise il credito, giusta la domanda, non tenendo conto delle eccezioni.

2.° Concorsero benanche D. Leopoldo, D.ª Teresina, D.ª Camilla e D.ª Raffaela Colucci, nonchè la loro madre D.ª Rosa de Iulio, figli e moglie del debitore espropriato, per un credito di duc. 271:39 e corrispondenti interessi, pervenuto loro dall' ava D.ª Camilla de Rensis, la quale era creditrice del debitore espropriato per residuo di prezzo sù di una casa che aveva formato parte della espropriazione.

Un tale credito fu collocato tra i privilegiati, ed opposto perchè dovevano i creditori risguardarsi eredi puri e semplici del loro padre e marito rispettivo D. Nicola Maria Colucci debitore espropriato, essendo decaduti dalla qualità di eredi beneficiati per la vendita fatta di varii mobili senza le formalità richieste dalla legge, vendita in parte dimostrata con titolo autentico; il Tribunale rigettò le opposizioni.

3.° Il Canonico D. Francesco Paolo Iapoce per un credito di duc. 220 e corrispondenti interessi, nascenti da due chirografi, pel quale si era presa la iscrizione fra i sei mesi dalla morte del debitore, colle norme volute dalla legge.

Ammesso tale credito, e dietro le opposizioni di non essere stato iscritto fra i 15 giorni dalla morte del debitore, il Tribunale lo rinviò tra i chirografarli con sentenza de' 16 dicembre 1851.

Avverso di questa sentenza il Canonico D. Francesco Paolo Iapoce e D. Pasquale Zita àn prodotto appello per gli stessi motivi dedotti nelle opposizioni alla nota, che brevemente saranno esposti e dimostrati come giustissimi, confutando nello stesso tempo le deduzioni delle parti avverse.

I.°

Credito de' signori Diodati e Jacolucci.

Si è detto che al credito de' signori Jacolucci e Diodati resistevano tre potentissime eccezioni. 1.° Che non si era domandato nelle forme legali. 2.° Che era colpito dalla prescrizione trentenaria. 3.° Che la iscrizione presa era tardiva.

1.° Alla prima eccezione rispondono le controparti di essere stato uno il loro credito, e per errore materiale si era domandato quello che loro non apparteneva, e che quindi potevano correggere tale errore anche nella udienza del Tribunale non avendo bisogno del mezzo della produzione tardiva.

Ammettendo le stesse controparti di esservi stato

bisogno della produzione tardiva, qualora fossero stati diversi i crediti; noi dimostreremo essere diversissimi, appartenere loro amendue, e non esservi per conseguenza errore materiale.

Che erano diversi, sorge chiaro dalla diversità della cifra capitale, mentre il primo domandato era di duc. 268, ed il secondo di duc. 200; da quella degl' interessi giacchè pel primo erano alla ragione del 6 e per l' altro dell' 8 per 100; dalla diversità delle persone, giacchè il primo era dovuto a D.ª Francesca Mancini, ed il secondo a D. Felice Trotta; dalla qualità de'crediti stessi, dapoichè l'uno era residuo di prezzo dovuto alla venditrice de' fondi, e l' altro per delegazione della venditrice stessa a D. Felice Trotta, somministrato da costui *ad reficiendam rem;* ed in fine dalla diversità delle iscrizioni prese in epoca diversa.

Che appartenevano amendue i crediti ai signori Diodati e Jacolucci non vi è alcun dubbio, dapoichè pervenuti erano a D.ª Maria Giuseppa Mancini, di cui essi sono eredi testamentarii, cioè quello di duc. 268 dalla sua germana D.ª Francesca, e quello di duc. 200 dal suo marito D. Felice Trotta.

Se quindi i crediti erano diversi e distinti, ed erano dovuti amendue ai signori Diodati e Jacolucci, avendo essi fatta dimanda per uno, e dimostrato questo estinto, non potevano senza uniformarsi alla legge di espropria domandarne altro sotto pretesto di errore materiale, giacchè l' errore in tal caso è virtuale, di dritto, pel quale la legge non ammette correzione.

2.° Non essendovi alcun dubbio che il credito in disamina sia colpito dalla prescrizione trentenaria, i signori Diodati e Jacolucci ricorrono ad uno specioso

ritrovato. Essi dicono che il debitore espropriato non solo aveva loro pagato gl' interessi sino al 1848, riscuotendone ricevute; ma aveva rilasciato anche una dichiarazione di riconoscenza del debito, che per dissavventura si è dispersa. A provare ciò ànno domandato ai signori Colucci, figli ed eredi del debitore espropriato, la esibizione di tali ricevute, ed in mancanza ànno loro deferito il giuramento decisorio sulla esistenza de' documenti stessi.

Per tale giuramento si è eccepita la inammessibilità e frustraneità 1.° perchè vietato dalla legge 2.° perchè non deferito su fatti personali 3.° perchè non porterebbe ad alcuna conseguenza pei creditori, terze ed estranee persone.

Che sia vietato dalla legge è manifesto, dapoichè la prescrizione trentenaria non à bisogno della buona fede onde abbia il suo effetto, ed ammettendosi il giuramento, come mezzo a provare un motivo di impedimento, si richiederebbe indirettamente quella buona fede che si è voluta escludere, giacchè chi dice giuramento dice buona fede essendo sinonimi fra loro, rimettendosi il deferente alla coscienza ossia buona fede del suo debitore.

Per le prescrizioni a lungo tempo la legge non suppone la presunzione del pagamanto, come per le altre, ma vuole punire da una parte l' indolenza del creditore, ed assicurare dall' altra i dritti e le proprietà in persona di coloro che per 30 anni non sono stati in alcun modo molestati, ed anno posseduto pacificamente. Ciò sorge chiaro dal perchè la legge stessa à specificati i casi che impediscono tale specie di prescrizione, oltre de' quali non è dato ag-

giungerne altri; e coll' art. 2181 LL. CC. facultà il creditore a poter deferire giuramento nel caso soltanto di alcune particolari prescrizioni, per le quali non si richiede il tempo di oltre due anni, vietandolo per conseguenza in tutte le altre specie, per le quali vi è bisogno di un termine più lungo.

Che il giuramento deferito non sia personale appare, tra perchè esso è dato non a D. Nicola Maria Colucci, ma ai suoi figli; e perchè la prescrizione non si è eccepita da costoro, ma sibbene dai creditori, ai quali avrebbe dovuto deferirsi qualora fosse stato dato sù fatti personali di costoro, solo caso in cui avrebbero potuto risentirne le conseguenze.

In fine questo giuramento non porterebbe ad alcuna conseguenza. Dapoichè lo presterebbero i signori Colucci figli del debitore espropriato, non nel proprio interesse, ma in quello di terze ed estranee persone, e lo presterebbero non per fatto contrastato da loro, come anche in un' epoca in cui questi terzi ànno acquistato dritto in preferenza degli eredi stessi del debitore, e sono coloro che la prescrizione ànno eccepita. E qui giova osservare che i signori Colucci figli del debitore espropriato serbarono nella graduazione una condotta poco lodevole, dapoichè non si opposero per alcun credito, che forse avrebbero potuto dimostrare estinto, e nè anche per quello di duc. 268 de' signori Diodati e Jacolucci, pel quale esisteva un pubblico istromento di quietanza (che certamente non ignoravano) che i creditori fortunatamente rinvennero. Essi comparvero soltanto per lucrare sulla eredità paterna in pregiudizio de' terzi, chiedendo essere graduati per un credito di duc. 271 e corrispon-

denti interessi, che vantavano contro l'eredità stessa. A costoro quindi si deferisce il giuramento dai signori Diodati e Jacolucci in pregiudizio de' creditori!!

3.° In linea subordinata la iscrizione presa dai signori Diodati e Jacolucci pel credito de' duc. 200 sarebbe tardiva, e quindi dovrebbero andare tra i chirografarii.

Si è detto che nel giorno in cui il giudice delegato faceva rapporto al Tribunale delle opposizioni alla nota i signori Diodati e Jacolucci prendevano iscrizione pei ducati 200, e presentavano al Tribunale domanda per essere graduati di questo credito in luogo dell'altro di duc. 268, dimostrato estinto: e che tale iscrizione fu presa dopo due anni dalla morte del debitore, e quando era avvenuta la sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

Per l'articolo 1992 LL. CC. i crediti privilegiati àn bisogno della iscrizione per conservarsi rapporto agli altri creditori. L'articolo seguente ne eccettua alcuni, specificati nell'articolo 1970 dette leggi, tra i quali non sono compresi quelli per resta di prezzo. Per l'articolo 2080 il creditore privilegiato à bisogno della iscrizione da prendersi al più tardi fra 15 giorni dalla seguita trascrizione in caso di vendita, e così per moltissimi altri casi. Da tali disposizioni sorge chiaro che il credito de' signori Diodati e Jacolucci aveva bisogno d'iscrizione per conservare il privilegio. Sostenere il contrario è un assurdo.

Si aggiunga che quando i beni sono usciti dal patrimonio del debitore per mezzo dell'aggiudicazione diffinitiva, essi passano agli aggiudicatarii purgati da ogni privilegio ed ipoteca; quindi la sola iscrizione

presa anteriormente all'aggiudicazione dà dritto ai creditori sul prezzo in preferenza di quelli che tale iscrizione avessero presa posteriormente. Tanto è ciò vero, che l'articolo 54 della Legge de'29 gennajo 1828 sulla espropriazione, dichiara la perdita di ogni *anteriorità e poziorità*, in concorrenza degli altri creditori, per coloro che omettessero di domandare al più tardi nella udienza dell'aggiudicazione diffinitiva di attribuirsi loro, in mancanza di obblatori, tanta quantità di beni fino alla concorrenza de' loro crediti che troverebbero capienza nella graduazione. Ciò appare evidente dalla considerazione, che qualora si pretendesse una eccezione pei crediti privilegiati, la iscrizione per essi diverrebbe inutile, potendo in tal caso i creditori presentarsi al magistrato anche dopo passata in giudicato la nota di collocazione per farla rivocare, oppure dopo formato il parteggio, e posti i creditori aggiudicatarii nel possesso delle rispettive quote, ovvero ritirata la somma dalla Cassa di Ammortizzazione, molestarli o col precetto di pago-rilascia, e colla domanda di restituzione delle somme già introitate; nè vi sarebbe mezzo per costoro onde evitare un tale inconveniente. Cosa che non cape in mente umana.

Quindi il credito de' signori Diodati e Jacolucci, anche quando le altre eccezioni non reggessero per farlo escludere, dovrebbe in linea subordinata rinviarsi tra i chirografarii.

II.

Credito de' signori Colucci e de' Julio.

Ai signori Colucci e de Julio, figli e moglie del debitore espropriato, si era opposta la decadenza della loro qualità beneficiata, e quindi dovendosi ritenere come eredi puri e semplici doveva il loro credito essere escluso dalla nota di collocazione. Essi innanzi ai primi giudici non osarono contrastare tale eccezione, dapoichè oltre che si era domandato dai creditori opponenti un mezzo di pruova per dimostrare la vendita fatta da loro di varii mobili ereditarii, si era esibito un documento autentico, dal quale appariva la vendita di tutto il legname di un fondo boscoso senza le formalità richieste dalla legge. Questo documento consisteva in un certificato di un Notajo di Campobasso col quale assicurava rilevarsi dal suo repertorio, che i signori Colucci con atto in brevetto avevano venduto per duc. 100 ad un tale tutto il legname di un fondo boscoso appartenente all'eredità del loro padre. Ma il Tribunale non faceva neppure motto di questa eccezione, e rigettava le opposizioni.

Ora da una parte la niuna difesa de' signori Colucci e de Julio, i quali convinti del loro torto si sono resi anche contumaci in appello, e dall' altra la dimostrazione fatta dai creditori interessati con titolo autentico (il quale fu comunicato in prima istanza ai detti signori Colucci a de Julio, e si è presentato in appello) della vendita suddetta, la quale ai sensi degli art. 723 LL. CC., 1062 e 1064 LL. di proc. civ. mena a decadenza della qualità beneficiata; fa-

ranno sì che la G. C. dichiarerà tale decadenza, ed ordinerà per lo effetto la cancellazione del credito in quistione dalla nota di collocazione.

III.

Credito del Canonico Japoce.

Sebbene il grado chiesto dal Canonico Japoce pel suo credito non trova in appello alcuna contradizione, ed in conseguenza senza ragionamento si potrebbe sperare dalla G. C. la rivoca della sentenza appellata; pure, perchè una pronunciazione del magistrato trovasi ad esso contraria, è necessario dimostrarne il buon dritto.

Il credito del signor Japoce nasceva da due chirografi, fu iscritto fra sei mesi nelle forme richieste dall'art. 1997 LL. CC., cioè presentandosi al conservatore delle ipoteche la fede di morte del debitore, l'estratto catastale, e i titoli di credito, in forza dei quali documenti si prendeva la iscrizione specificatamente sù tutt'i fondi appartenenti al defunto, in modo che col fatto veniva separato il patrimonio di costui da quello de' suoi eredi. Si aggiunga che anche quando ciò non avesse separati i patrimonii, vi era stato da parte degli eredi la confezione dell'inventario, il quale per la giurisprudenza costantemente ritenuta dalla nostra Corte suprema (1) aveva operato

(1) Arresto de' 22 luglio 1847. Mercato e Pignatelli d'Aragona Cortes.

di dritto tale separazione. Quindi non era ragione sufficiente quella del Tribunale di non essersi cioè presa la iscrizione fra i quindici giorni dalla morte del debitore, per mandarlo tra i chirografarii, dapoichè essendosi il signor Japoce uniformato strettamente al citato art. 1997, aveva adempito a quanto la legge, prescriveva.

Per le esposte ragioni la G. C. Civ. correggerà per questa parte la sentenza appellata, ed ordinerà di restar ferma la nota di collocazione pel credito del signor Japoce.

CONCLUSIONE

Dimostrato che il credito de'signori Diodati e Jacolucci non si è domandato nelle forme legali, che il medesimo è colpito dalla prescrizione trentenaria, ed il giuramento deferito sù tal riguardo è inammessibile e frustraneo, e che è iscritto dopo i sei mesi della morte del debitore:

Che i signori Colucci e de Julio sono decaduti dalla qualità di eredi beneficiati colla vendita de'mobili creditarii senza le formalità richieste dalla legge:

E che il credito del Canonico Japoce fu iscritto ne'modi e termini richiesti dall'articolo 1997 LL. CC.

Si conchiude che la G. C. Civ. colla solita sua giustizia accoglierà pienamente l'appello del Canonico D. Francesco Paolo Japoce del dì 11 marzo 1852 prodotto avverso la sentenza del Tribunale Civile di Molise del 16 dicembre 1851, e questa in parte rivocando.

1.° Rigetterà la domanda del giuramento deciso-

rio deferito dai signori Diodati e Jacolucci ai signori Colucci.

2.° Dichiarerà decaduti dalla qualità di eredi beneficiati; e quindi eredi puri e semplici i signori Colucci e de Julio di D. Nicola Maria Colucci.

3.° Ordinerà cancellarsi dalla nota di collocazione tanto il credito de' signori Colucci e de Julio, quanto quello de' signori Diodati e Jacolucci coi corrispondenti interessi ed indennità de' rispettivi patrocinatori.

4.° Ordinerà di restar ferma la nota di collocazione pel credito del Canonico Japoce.

5.° Ed in ogni caso condannerà i signori Jacolucci e Diodati, Colucci e de Julio alle spese dello intero giudizio e compenso all' avvocato in causa.

Napoli settembre 1852.

Gaetano Zagaria.
Giuseppe Tommasi.